COMUNE DI TRIESTE

Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali

QUESITO n. I

- I) Nel bando, viene menzionata più volte l'attività di consulenza, affiancandola all'attività di certificazione.
- Si evidenzia che L'Organismo (inclusi i dipendenti e i collaboratori esterni con contratto continuativo) non deve fornire e si impegna a non svolgere attività di consulenza, pertanto il bando così come formulato, è fuorviante.

Si rinvia al regolamento generale di Accredia, pregando di soffermarsi sui punti: 2.4 e 1.1.4.

RISPOSTA n. I

I) Si prende atto delle riserve formulate in merito alla possibilità di svolgere entrambe le attività previste nel capitolato di gara: ovvero quella di consulenza e quella di certificazione, alla luce del regolamento emanato da Accredia che peraltro non trova riscontro nella normativa generale sui contratti pubblici.

Premesso un tanto, nel medesimo regolamento sopra citato (punto 2.4 pagine nn. 16 - 17) non sembra rinvenirsi ostacoli di legittimità alla costituzione di un Raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale dove cioè il soggetto capogruppo svolge l'attività prevalente, in questo caso quella di consulenza e il soggetto mandante svolge l'attività secondaria di certificazione.

Ai sensi dell'art. 37 comma 5 del d.lgs. 163/2006 infatti in caso di raggruppamento verticale "per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario".

Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione di capacità economica e tecnica, la documentazione di gara prevede del resto che in caso di costituzione di un raggruppamento temporaneo i medesimi possano essere posseduti cumulativamente dai componenti con prevalenza da parte della capogruppo, ad eccezione del requisito tecnico di aver svolto precedente attività di certificazione che è sufficiente sia posseduto da almeno un componente senza specificarne il ruolo all'interno della compagine.